

CONTROLLO

Revisione contabile e “rischio frode”

di **Fabio Landuzzi**



Si dà per presupposto che l'attività del revisore si fondi sull'**assunzione dell'integrità della direzione aziendale** e dei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella conduzione degli affari della società e nei suoi processi amministrativi.

Perciò, al revisore **non può e non deve** essere chiesto di **scoprire le frodi**; pur tuttavia, in modo particolare in **contesti di crisi**, ma anche nei casi in cui gli **obiettivi di risultato** imposti alla direzione solo altamente sfidanti, il **rischio di frode** può essere più accentuato di quanto non lo sia normalmente, il che impone al revisore di **identificare** e di **valutare**, nel processo di revisione anche il c.d. “rischio di frode” (Principio di revisione **Isa Italia 240**).

Va sottolineato che la frode nell'ambito della revisione è definita come ogni **errore intenzionale** che inficia il bilancio e l'informazione finanziaria, indipendentemente dal fatto che possa avere o meno una rilevanza penale o comunque giuridica.

Al revisore il rischio di frode interessa ma, paradossalmente, se gli **effetti di una frode** non sono significativi, questi potranno anche non modificare il **giudizio del revisore sul bilancio**, anche se di essi se ne terrà conto sia perché vengano posti **all'attenzione degli organi di controllo** e di amministrazione della società, e sia per il **giudizio sull'integrità** della società e quindi sull'accentuazione del rischio di controllo e, in ultima analisi, sulla **valutazione del rischio di revisione**.

Nell'ambito della revisione, gli errori intenzionali sono distinti in **due categorie**:

1. gli **atti volti alla distrazione dei beni**;
2. i comportamenti diretti ad **alterare l'informativa economico finanziaria**. Nell'ottica del revisore, questi dovrà: - individuare se vi sono, e quali sono, **incentivi** che possono indurre la direzione ad **alterare il bilancio**; - **pianificare verifiche** dirette a individuare quali sono le **voci di bilancio** che potrebbero essere più soggette ad alterazioni (ad es.:

l'anticipazione di ricavi per raggiungere obiettivi di volumi, il miglioramento della redditività per **rispettare covenants** su finanziamenti, la riduzione del carico fiscale, ecc.).

Quindi, è importante dapprima identificare quali sono i **possibili rischi di frode**, e poi fare un passaggio sull'esame del **sistema di controllo interno** della società in quanto la frode presuppone spesso la **forzatura dei controlli** posti a presidio del suo verificarsi.

Individuati i **possibili rischi**, le **aree di bilancio** esposte al rischio di frode, e compreso il **funzionamento del sistema di controllo interno**, il revisore programma e poi svolge le sue verifiche.

Se dalle verifiche del revisore dovessero emergere **anomalie**, ne darà tempestiva informazione agli **organi di controllo** della società, dovendo poi dal suo lato comprendere come tali anomalie possono riflettersi in **termini quantitativi e qualitativi** sul bilancio; in esito di questa valutazione, potrà allora decidere come la situazione riscontrata si andrà a riflettere sul suo **giudizio sul bilancio**, fino anche a decidere di **rassegnare le dimissioni** dall'incarico nei casi più gravi.

Si pensi ora ad un possibile **esempio di anomalia** emergente dai controlli del revisore e tale da poter sottendere la manifestazione di un **rischio di frode**: la richiesta di **conferma esterna ad un cliente**, che non risponde, e che all'indirizzo indicato risulta non avere alcuna sede o comunque **alcuna concreta operatività**.

Il primo passo sarà **domandare chiarimenti** alla società circa l'anomalia emersa dalla procedura di revisione.

In caso di risposte non convincenti, il revisore potrà **informare l'organo di controllo** della società per un dovere di tempestivo scambio di informazioni mentre, ritornando sul campo delle verifiche, dovrà **estendere il campione** dei crediti oggetto di controllo in quanto a quella voce di bilancio risulterà associato un **maggiore rischio di revisione** causato dall'anomalia riscontrata e non risolta.

Se dovessero emergere **altre anomalie**, il controllo potrebbe dover estendersi ulteriormente, sia come bacino di riferimento che come modalità.

Qui il tema sarebbe **l'autenticità e l'esistenza reale di alcune transazioni**; in forza delle spiegazioni ricevute dalla direzione e delle riflessioni compiute con l'organo di controllo, il revisore potrà concludere circa gli **effetti di queste anomalie sul proprio giudizio**.

Qualora permangono dubbi ma non vi siano prove certe di illeciti, quali l'inesistenza delle operazioni in esame, il revisore potrebbe comunque concludere per una **impossibilità ad esprimere il giudizio**, valutando poi anche le **dimissioni**.